RIORGANIZZAZIONE DEL DOPOLAVORO DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 9

Amministrazione ed erogazione dei fondi

Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonche' l'erogazione delle spese occorrenti, e' affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.

Versione in vigore dal 20 maggio 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 1 aprile 1971, n. 217
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riorganizzazione-del-dopolavoro-dei-monopoli-di-stato/art-9-amministrazione-ed-erogazione-dei-fondi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it